

Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
Pubblicata nel supplemento ordinario n° 1
della G.U.R.S. del 14 maggio 2010, n. 20



LEGGE REGIONALE 12 maggio 2010, n. 11.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

omissis

TITOLO VIII
Disposizioni in materia di pesca e risorse agricole

Art. 80.
Fondo di Solidarietà regionale

omissis

10. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

‘Art. 18 bis. Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi - 1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2009 o in scadenza sino alla data del 31 agosto 2010, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all’articolo 18 e con le medesime modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 10 mila migliaia di euro, di cui 4 mila migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell’Ente di sviluppo agricolo, istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e 6 mila migliaia di euro a valere sull’articolo 4, comma 1 lettera h) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

3. Con decreto dell’assessore regionale per l’economia, d’intesa con l’assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.

4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.’.

omissis

Art. 107.

Misure per favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi

1. Al fine di favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, l'assessorato regionale dell'economia è autorizzato a concedere prestiti subordinati volti a rafforzare temporaneamente il patrimonio dei confidi in presenza di percorsi di razionalizzazione, riorganizzazione ed efficienza della propria attività inclusa l'iscrizione, ove esistente, nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il prestito è concesso a condizione che i confidi, alla data del 30 giugno 2010, risultino iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 ovvero nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e abbiano presentato o si impegnino a presentare alla Banca d'Italia, entro il 30 settembre 2010, domanda per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, purché, alla data di presentazione della domanda di accesso all'intervento finanziario, risultino in possesso dei necessari requisiti patrimoniali per l'iscrizione a tale elenco, anche tenendo conto dell'eventuale concessione dell'intervento finanziario richiesto.
2. L'intervento finanziario è costituito dalla concessione di un finanziamento sottoposto ad una clausola di subordinazione, in forza della quale, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dei soggetti prenditori del finanziamento, le somme erogate sono rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati, nel rispetto delle previsioni recate nelle istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sulle consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono rilevati gli interessi ad un tasso annuale lordo posticipato, calcolato su base annua $365/365$ (giorni effettivi su giorni effettivi) pari a $2/3$ (due terzi) del rendimento dei BOT rilevato alla prima asta di emissione dell'anno solare di pagamento.
4. Gli interessi come determinati al comma 3 sono capitalizzati ed accreditati alle somme rivenienti dal finanziamento alla data di cui al medesimo comma 3.
5. Gli aiuti di cui al presente titolo possono essere concessi entro i massimali di intensità previsti per la Sicilia dalla 'Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013', pubblicata nella g.u.u.e. serie C 90 dell'11 aprile 2008. Il valore dell'aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzio-

ne, è calcolato quale differenza tra il tasso applicato al finanziamento pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT annuali e il tasso calcolato in conformità alla comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 (pubblicata nella g.u.u.e. serie C 14 del 19 gennaio 2008), tenendo conto della specifica categoria del rating dei Confidi stimato in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione 2008/C 155/02 pubblicata nella g.u.u.e serie C 155 del 20 giugno 2008.

6. Le consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono determinate sulla base del valore nominale del finanziamento sottoscritto ridotto per effetto della copertura delle perdite di esercizio ed incrementate dagli accantonamenti di esercizio nonché dagli interessi maturati nel corso dell'esercizio stesso, per effetto della capitalizzazione di cui al comma 3.

7. In caso di mancata accettazione, da parte della Banca d'Italia, dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i soggetti prenditori del finanziamento sono tenuti a restituire l'intervento finanziario erogato, comprensivo degli interessi contrattuali, entro tre mesi dall'evento, che deve essere tempestivamente comunicato alla Regione.

8. Il rimborso, nel caso di confidi di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è subordinato al consenso della Banca d'Italia.

9. Il rimborso del prestito avviene in unica soluzione al termine del periodo di finanziamento che è determinato in sede di avviso pubblico coerentemente con le scadenze del P.O. F.E.S.R. 2007-2013.

10. Gli oneri finanziari di cui ai precedenti commi gravano sul P.O. F.E.S.R. 2007-2013 e sono determinati con successivo decreto dell'assessore regionale per l'economia, previa intesa con l'Autorità di Gestione.

11. L'applicazione degli aiuti di cui al presente articolo, soggetti all'obbligo di preventiva notifica comunitaria, è subordinata all'esito positivo della valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

12. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria di cui all'articolo 88 del Trattato della Comunità europea, non sono destinate, per il periodo 2007-2013, alle agevolazioni di cui al presente articolo, somme superiori a 50 milioni di euro.

Art. 108.

Norme in materia di riordino dei confidi

1. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente comma:

'2 ter. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le richieste di contributo il cui importo è inferiore a trecento euro.'

Art. 109.

*Modifica all'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21
in materia di provvedimenti in favore dei consorzi fidi*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente:

'4bis. Agli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 nella parte concernente i contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente al solo anno 2006, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi nei settori commercio, artigianato ed industria, di competenza dell'assessorato regionale delle attività produttive, si applicano le previsioni della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e le direttive emanate dall'assessorato regionale dell'economia'.

omissis

TITOLO XIV

Abrogazioni e modifiche di norme

Art. 127.

Abrogazioni e modifiche di norme

omissis

10. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo le parole 'Gli statuti dei confidi' sono aggiunte le parole 'in possesso dei parametri di cui al precedente articolo 3'.

11. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 dopo le parole 'Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che' sono aggiunte le parole '- nel caso di operazioni creditizie a tasso fisso - ' e sempre nello stesso comma

1, dopo le parole 'la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.' Sono aggiunte le parole 'Nel caso di operazioni creditizie a tasso variabile il tasso di riferimento della Commissione europea sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi pagati alla banca.'

12. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo l'articolo 12, è inserito il seguente articolo:

'Art. 12 bis - *Contenimento dei costi di accesso al credito*. 1. Al fine di favorire la riduzione dei costi di accesso al credito, il costo massimo delle operazioni agevolate dai Confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 del 2005 è determinato con apposito decreto dell'assessore regionale per l'economia sentite preventivamente l'Abi Sicilia, l'Assoconfidi Sicilia e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.'

13. L'articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 è abrogato'.

omissis

15. All'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 dopo il comma 5 ter è inserito il seguente comma:

'5 quater. La quota di garanzia del confidi sostenuta dall'intervento pubblico non può essere gravata da garanzie reali.'

omissis

Art. 130.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'1 gennaio 2010.

Art. 131.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 maggio 2010.

LOMBARDO

Assessore regionale per l'economia

CIMINO